

■ CAPITOLO I

IL PROCESSO PENALE

- **SOMMARIO:** 1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio. – 2. Principi del giusto processo. – 2.1. Principio del contraddittorio. – 2.2. Principio dell'oralità ed immediatezza. – 2.3. Principio di imparzialità e terzietà del giudice. – 2.4. Principio di autonomia e indipendenza del giudice. – 2.5. Principio di parità delle parti. – 2.6. Principio di ragionevole durata dei processi. – 2.6.1. La riforma della prescrizione operata con legge n. 3 del 2019 e la ragionevole durata del processo. – 2.6.2. Emergenza Covid 19 e tempi del processo – 2.7. Il processo penale giusto e i diritti dell'accusato. – 2.8. La presunzione di non colpevolezza. – 2.9. La successione delle norme processuali penali. – 3. Struttura del processo prevalentemente accusatoria. – 3.1. Le fasi del procedimento penale ordinario. – 3.2. Lo schema dei riti speciali. – 4. Novità legislative. – 5. Processo penale e CEDU. – 6. Processo penale e diritto UE.

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio.

Il **diritto processuale penale** è il complesso di norme che disciplina le attività dirette ad attuare il diritto penale nel caso concreto.

Non a caso, il diritto penale sostanziale si distingue dagli altri rami dell'ordinamento per la sua necessaria **giustiziabilità**.

Si parla, a tal proposito, di *strumentalità* del processo penale rispetto al diritto penale sostanziale: il mezzo processuale è strumento necessario ed indefettibile per l'applicazione della legge penale.

Il **diritto penale** individua i tipi di fatto che costituiscono il reato e le sanzioni da applicare all'autore dello stesso; il **diritto processuale penale** regola le modalità attraverso le quali accertare la *tipicità* e gli elementi costitutivi della responsabilità penale per il fatto commesso, identificarne l'autore, individuare le sanzioni ed applicarle.

Al legislatore è affidata la scelta del sistema processuale, cioè la scelta dei soggetti tenuti ad accertare la responsabilità penale, degli strumenti attraverso i quali compiere tale accertamento, delle attività e dei comportamenti da tenere.

Vi è una stretta correlazione tra i caratteri del sistema processuale ed il regime politico: è storicamente riscontrato che mentre i regimi politici totalitari privilegiano sistemi processuali di tipo "inquisitorio", i regimi più liberali e garantisti privilegiano sistemi di tipo "accusatorio".

I sistemi processuali penali sono tradizionalmente distinti in **inquisitori** ed **accusatori**; in realtà si tratta soltanto di modelli elaborati in astratto sulla base di alcune caratteristiche riscontrabili di volta in volta in un ordinamento e in un determinato periodo storico.

- 1) **Nei sistemi inquisitori** generalmente si assiste al ***cumulo delle funzioni processuali*** (quella inquisitoria e quella del giudizio) in capo ad un unico organo. Questo unico soggetto (da molti significativamente denominato “giudice inquisitore” o “giudice accusatore”) ricerca, acquisisce e valuta le prove concentrando sia il potere di esercitare l’azione penale, sia il potere di formazione della prova, sia il potere di giudizio sulla prova stessa.

Il giudice inquisitore domina il processo, è il depositario del vero e del giusto, avendo il potere di *iniziare d’ufficio* il processo, senza richiesta di parte, e di ricercare d’ufficio le prove. In tali sistemi, non è necessario che vi sia un organo di accusa diverso dall’organo giudicante e la difesa dell’imputato non ha poteri di ricerca della prova.

Ne deriva che l’imputato è ***presunto colpevole*** e non c’è spazio per la contrapposizione dialettica tra le parti (tra accusa e difesa). Tale modello si caratterizza altresì per la totale segretezza della procedura, sia nei confronti dei cittadini che dell’inquisito, nonché per l’incondizionata libertà di indagine probatoria del decidente e la minuziosa documentazione scritta di tutti gli atti compiuti, con conseguente naturale disparità di poteri fra giudice-accusatore ed imputato, cui non compete alcun diritto di acquisizione probatoria. La carcerazione preventiva del giudicabile è considerata quasi la regola.

- 2) **Nei sistemi accusatori**, invece, si è al cospetto di una contesa fra due parti opposte, diretta alla ricerca della verità processuale, poi risolta dal giudice terzo ed imparziale. Tale modello poggia su alcuni postulati di base, che possono essere così riassunti: il potere di iniziativa e di accusa spetta a persona diversa dal giudice e, conseguentemente, accusatore ed imputato sono collocati in posizione di assoluta eguaglianza e parità. Da ciò discende la ***separazione delle funzioni processuali***: il potere di esercitare l’azione penale non spetta al giudice, che è l’organo chiamato a valutare l’oggetto della controversia, ma spetta invece alle parti. Il procedimento è interamente contrassegnato dalla pubblicità e dall’oralità e il giudice non ha il compito di ricercare e raccogliere le prove a carico o a discarico, essendo tenuto ad esaminare soltanto quelle allegare dalle parti. L’accusato articola la propria difesa, mantenendo la libertà personale fino al passaggio in giudicato della sentenza. L’iniziativa probatoria di parte, espressione del potere dell’accusa e della difesa di ricercare ciascuna gli elementi probatori necessari a sostenere le proprie posizioni. Speculare all’iniziativa probatoria delle parti è la considerazione che il giudice decide esclusivamente alla luce degli elementi di prova raccolti dalle parti (principio dispositivo in senso stretto).

Tipica dei sistemi processuali accusatori è la ***presunzione di non colpevolezza dell’imputato*** fino alla condanna definitiva. Ciò vuol dire che l’imputato è considerato innocente fino a che non intervenga una condanna passata in giudicato che affermi, dunque, in maniera incontrovertibile, la sua colpevolezza.

Sulla base di tale presunzione, la carcerazione preventiva è usata come strumento di *extrema ratio*.

Il **nostro sistema processuale penale** può essere qualificato come un sistema di matrice “prevalentemente” accusatoria.